

Repertorio n. 52146

Raccolta n. 14831

VERBALE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELLA ASSOCIAZIONE

ARCA - COMUNITA "IL CHICCO"

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque

del mese di maggio

alle ore 16,30

In Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82

Registrato a Roma 1

lì, 25 maggio 2015

il 27/05/2015

A richiesta dell'Associazione "ARCA - COMUNITA "IL CHIC-

N. 13481

CO" ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE", con

Serie 1/T

sede in Ciampino (Roma).

Euro 200,00

Io sottoscritto Prof. Dott. GENNARO MARICONDA, Notaio in

Roma, con studio in Viale Bruno Buozzi n. 82, iscritto nel

Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Ci-

vitavecchia,

ho assistito

elevandone il verbale, alla assemblea straordinaria dei so-

ci della Associazione ARCA - COMUNITA "IL CHICCO" ORGANIZZA-

ZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE, con sede in Ciampino

(Roma), Via Ancona n. 1, codice fiscale 90004650587, iscritta

all'Anagrafe delle Onlus tenuta dalla Direzione Regionale

dell'Agenzia delle Entrate per il Lazio ed al Registro delle



Personae Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 2146/1991, indetta per oggi in seconda convocazione, nel luogo di cui sopra ed alle ore 16,30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

a) modifica del 1° comma dell'art. 19 dello Statuto mediante la riduzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali 12 ad un numero compreso tra cinque e nove a seconda della determinazione che di volta in volta verrà assunta dall'Assemblea;

b) modifica dell'ultimo comma dell'art. 20 dello Statuto al fine di consentire che le riunioni dell'Organo amministrativo possano svolgersi anche in videoconferenza;

c) modifica dell'art. 27 dello Statuto mediante l'eliminazione del Collegio dei Revisori dei Conti e la previsione di un unico Revisore dei Conti.

E' presente la signora:

- Maria Virginia BORRUSO GEREMIA nata a Roma il 26 febbraio 1946 e domiciliata in Ciampino (Roma), ove sopra, Presidente.

Sono certo io Notaio dell'identità personale della componente la quale assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 17 dello statuto e

constatato

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto;

- che sono presenti o rappresentati numero 24 (ventiquattro) soci su numero 43 (quarantatré) soci costituenti l'intera compagine associativa;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa comparsente, sono presenti Marcello de Fonseca Pimentel, Stefania Mancini, Francesco Fontemaggi, Gaetano Minciullo e Polissena Guidi di Bagno;

- che del Collegio dei Revisori dei Conti non è presente nessun componente;


- che le suddette presenze risultano dal foglio presenze che resterà depositato negli atti della associazione,

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea, idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno, ed invita me Notaio a redigerne il verbale.

Il Presidente passa alla trattazione congiunta dei punti all'ordine del giorno ed illustra ai presenti le ragioni che rendono opportuno modificare lo statuto della Associazione al fine di assicurare una maggiore agilità operativa degli Organi di gestione e controllo dell'Associazione.

In particolare il Presidente propone di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali dodici ad un numero compreso tra cinque e nove; di introdurre metodi di collegamento a distanza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; di eli-



minare il Collegio dei Revisori dei Conti sostituendolo con un organo di controllo monocratico.

Il Presidente fa presente che per effetto delle suddette modifiche verrebbero riformati gli articoli 11, 15, 19, 20 e 27 dello statuto associativo.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, con voto espresso peralzata di mano, all'unanimità,

delibera:

- di approvare la modifica degli articoli 11, 15, 19, 20 e 27 dello statuto associativo;

- di delegare il rappresentante legale ad introdurre nel presente atto e nello statuto allegato le modifiche che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Onlus.

Si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura, lo statuto della associazione composto di n. 31 (trentuno) articoli, firmato dalla comparente e da me Notaio.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la presente riunione essendo le ore 17,00.

La comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura alla comparente la


quale, da me richiesta, lo ha dichiarato conforme alla sua
volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su due fogli per pagi-
ne quattro e fin qui della quinta a macchina ed in piccola
parte a mano.

F.ti: Maria Virginia BORRUSO GEREMIA

Gennaro MARICONDA, Notaio

===



Allegato "A" Rep. n. 52146/14831

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

ARCA COMUNITA' "IL CHICCO"

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

ART. 1 - FORMA

E' costituita fra gli aderenti, una Associazione con fini assistenziali che sarà retta dalle disposizioni di legge e da quelle contenute nel presente Statuto.

ART. 2 - DENOMINAZIONE

La denominazione dell'Associazione è: ARCA - COMUNITA' "IL CHICCO" ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE.

ART. 3 - SEDE

L'Associazione ha sede in Ciampino (Roma), attualmente in Via Ancona n. 1.

ART. 4 - SCOPO

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di attuare iniziative del più alto interesse sociale, quali l'assistenza, l'affidamento, la protezione e la cura, materiale e morale delle persone handicappate mentali, siano esse bambini, adolescenti o adulti.

L'Associazione si propone altresì di promuovere lo svolgimento da parte dei medesimi soggetti svantaggiati, di attività sportive a livello dilettantistico.

Detti scopi saranno perseguiti anche mediante la gestione di-



retta o indiretta di servizi, sostitutivi della famiglia: casa-famiglia, comunità-alloggio, soggiorni di vacanza laboratori e comunque, con attività idonea a favorire l'integrazione sociale delle persone assistite.

Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà svolgere attività editoriali e promozionali.

E' fatto divieto, per l'Associazione, di svolgere attività diverse da quelle espressamente indicate nel presente statuto, con la sola eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dalle quote associative e straordinarie;
2. dai contributi volontari;
3. dalle sovvenzioni;
4. da eventuali proventi di attività svolte in conformità agli scopi istituzionali;
5. dai beni sia mobili che immobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'Associazione.

ART. 7 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Può diventare associato chiunque abbia dimostrato un attivo interesse per i problemi attinenti lo scopo dell'Associazione.

ne, abbia presentato domanda e questa sia stata accettata secondo le norme di questo statuto.

ART. 8 - CATEGORIE DI SOCI

Le categorie degli associati sono:

1. Fondatori;
2. Onorari;
3. Benemeriti;
4. Ordinari.

Sono "Soci fondatori" tutti coloro che partecipano e sottoscrivono l'atto costitutivo.

Sono "Soci Onorari" le persone fisiche che a giudizio del Consiglio di Amministrazione si siano distinte per particolari meriti nel conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Sono "Soci benemeriti" le persone fisiche la cui contribuzione supera il valore stabilito di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

Sono "Soci ordinari" le persone fisiche che abbiano i requisiti di cui all'art. 7, e che abbiano versato, con la domanda, la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione per detta categoria.

ART. 9 - ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO

Per tutti i soci di cui al precedente art. 8, l'ammissione è deliberata insindacalmente dal Consiglio di Amministrazione, in seguito all'esame di regolare domanda presentata dall'aspirante.



L'ammissione è deliberata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi dei presenti).

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La partecipazione all'Associazione non può essere soggetta a termini.

La qualità di associato, per tutte le categorie dei soci di cui al precedente art. 8, si perde esclusivamente:

- a) per lo scioglimento dell'associazione;
- b) per inadempienza dell'associato agli obblighi statutari;
- c) per il mancato pagamento delle quote associative nel termine e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- d) per dimissioni dell'associato, notificate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'assemblea ordinaria delibera sulle cause di esclusione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Dell'esclusione va data notizia all'interessato con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal provvedimento.

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;

f) il Revisore Unico, ove nominato.

ART. 12 - RIMBORSI SPESE E COMPENSI

Le cariche dell'associazione sono gratuite.

E' dovuto il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione alla carica.

ART. 13 - ASSEMBLEE

L'Assemblea è composta dagli associati di tutte le categorie, iscritti almeno 10 (dieci) giorni prima dell'invio dell'avviso di convocazione e che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Le Assemblee possono riunirsi anche fuori della sede dell'Associazione, purchè in Italia.

ART. 14 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di avviso scritto contenente l'ordine del giorno, comunicato a tutti i soci aventi diritto di voto, almeno dieci (10) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di 10 giorni può essere ridotto a tre giorni; con il medesimo avviso potrà essere indetta la seconda convocazione dell'assemblea dei soci, qualora la prima andasse deserta, che, in ogni caso, dovrà tenersi in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione.

Copia dell'avviso di convocazione dovrà essere affissa presso la sede dell'associazione dal giorno della comunicazione del-



la convocazione ai soci, fino alla data stabilita per l'assemblea.

ART. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro il 31 marzo per deliberare in merito:

1) alla relazione annuale presentata dal Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta;

2) all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

3) alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione alle scadenze triennali, o nel caso di intervenute cooptazioni, ed alla nomina eventuale del Revisore Unico dei Conti;

4) ai programmi dell'Associazione;

5) ad ogni questione comunque concernente l'attività ed il funzionamento dell'associazione, deferitagli dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci. E' comunque applicabile l'art. 20 del Codice Civile.

L'assemblea ordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda

convocazione, a maggioranza semplice degli associati intervenuti o rappresentati, salvo quanto previsto dal precedente art. 9.

ART. 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARJA

L'assemblea straordinaria delibera:

1) in merito alle eventuali modifiche dello statuto dell'associazione;

2) in merito alla proroga o allo scioglimento anticipato della associazione e alla devoluzione del suo patrimonio.

Quanto al primo punto l'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati.


Quanto al secondo punto occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti o rappresentati.

ART. 17 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da un socio nominato, a maggioranza dei presenti, dall'assemblea stessa.

Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto nell'assemblea.

Il Presidente è assistito dal Segretario dell'associazione ed in sua assenza da un Segretario nominato dall'Assemblea.



ART. 18 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI E DELEGHE

Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto.

Le assemblee voteranno per alzata ai mano o per appello nominale.

E' ammesso il voto per delega, la quale deve risultare da atto scritto; ogni associato non può rappresentare più di due associati.

Le deliberazioni delle assemblee dovranno risultare da verbale che verrà sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

ART. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 5 (cinque) membri ad un numero massimo di 9 (nove) membri a seconda della determinazione che di volta in volta verrà assunta dall'Assemblea al momento della nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere scelti tra gli associati.

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, provvede a nominare le seguenti cariche: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Il Presidente, il Vice Presidente, Segretario e Tesoriere durano in carica per l'intero mandato del Consiglio, salvo diversa delibera.

Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno

o più consiglieri, il Consiglio nella prima riunione provvede alla loro sostituzione a mezzo di cooptazione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o in sede di costituzione dell'associazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 20 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente almeno ogni tre mesi ed ogni volta comunque lo si ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'ordine del giorno è fissato dal Presidente, tenuto conto delle eventuali proposte avanzate dai Consiglieri in sede di richiesta di convocazione del Consiglio stesso.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata con un preavviso di almeno quattordici giorni dalla spedizione, salvo il caso di convocazione urgente da farsi a mezzo telegramma almeno 48 ore prima.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da discutere e deliberare, l'ora e il luogo della riunione.

Il luogo può essere diverso dalla sede sociale.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza



mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, nonché con altri idonei strumenti informatici e telematici, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei presenti.

ART. 21 - DELIBERAZIONI

Il consiglio è validamente riunito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente statuto. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Nella riunione del Consiglio di Amministrazione non è ammessa la rappresentanza per delega.

ART. 22 - DECADENZA

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre volte consecutive in un anno alle riunioni del Consiglio, decade automaticamente dalla carica.

ART. 23 - FUNZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della associazione.

Esso può, fra l'altro, deliberare sui contratti di affitto o di locazione, di beni mobili e immobili, comunque necessari ai bisogni dell'associazione e porre in essere qualsiasi altra operazione economica e finanziaria necessaria per raggiungere i fini dell'associazione.

II Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto già previsto nel presente statuto, deve:

- delineare l'indirizzo dell'attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre anch'esso all'approvazione dell'assemblea;
- stabilire l'ammontare del contributo annuale a carico dei soci benemeriti e dei soci ordinari e le modalità di versamento;
- curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- deliberare sull'accoglimento delle domande di iscrizione all'associazione.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro ii relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


ART. 24 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

II Presidente rappresenta l'associazione in tutte le sue attività, anche di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, vigila sull'osservanza dello statuto, sottoscrive i conti.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, il Presidente adotta tutti provvedimenti necessari nell'interesse dell'associazione, informandone, per la ratifica, il Consiglio nella prima riunione successiva.

II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua



assenza o impedimento.

La sottoscrizione del Vice Presidente fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 25 - SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il segretario dell'associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri; ha in consegna i libri, le scritture contabili e tutti gli altri documenti dell'associazione; ne tiene l'albo; redige i verbali delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 26 - TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile dei fondi dell'associazione e cura altresì la riscossione dei contributi annuali, nonché i pagamenti di volta in volta autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 27 - REVISORE UNICO

L'Assemblea può nominare un Revisore unico con l'incarico di verificare la corretta tenuta della contabilità nonché la regolare formazione del bilancio preventivo e consuntivo sui quali redige apposita relazione.

In caso di sua nomina, il Revisore unico resta in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 28 - ESERCIZI

Gli esercizi chiudono al 31 dicembre di ogni anno e per ogni anno si predisporrà il bilancio dell'associazione.

I bilanci, consuntivo e preventivo, dovranno essere sottopo-

sti all'esame dell'assemblea entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 29 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Tutti gli eventuali utili, comunque conseguiti dall'Associazione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque attività ad essere direttamente connesse.

E' fatto divieto, per l'Associazione, di distribuire, anche in via indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante tutta la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ONLUS, che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 30 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore o di un collegio di liquidatori composto da tre membri, ne fisserà i poteri, stabilirà le modalità della liquidazione e determinerà altresì la destinazione delle attività patrimoniali.

Il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà necessariamente essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo a tal fine istituito dall'art. 3, comma 190, della Legge n.

662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 31 - NORME FINALI

Per tutto quanta, non contemplato dal presente statuto, varranno le disposizioni, di legge vigenti in materia.

F.ti: Maria Virginia BORRUSO GEREMIA

Gennaro MARICONDA, Notaio

===

===

===

Copia conforme all'originale che si rilascia per suo di parte.

Roma, 3 LUGLIO 2015

